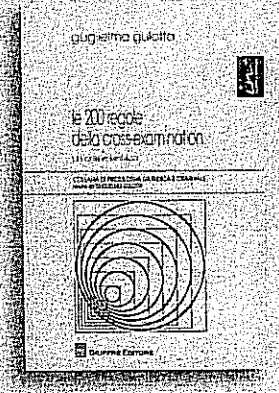

GULOTTA GUGLIELMO

Le 200 regole della cross-examination

Un'arte scientifica

Collana	Psicologia Giuridica e Criminale diretta da Guglielmo Gulotta
Edizione	2012
Pagine	XXVIII - 372
Codice	246061
ISBN	9788814167898

Il volume è corredato dalla versione digitale del testo

PRESENTAZIONE

Parlare di regole è sempre antipatico.

Per attirare la simpatia dei lettori si potrebbe parlare di *suggerimenti*, *indicazioni*, magari *consigli*, ma trattando di cross examination dobbiamo evitare fraintendimenti e usare proprio la parola REGOLE perché, contrariamente a quanto molti pensano, la conduzione dell'esame incrociato non è solo legata a **soggettive abilità retoriche**, **intuizioni investigative**, **illuminazioni estemporanee**, ma è **sapienza giuridica** e **arte scientifica**.

Il talento del singolo, che non può mancare, necessita della **guida di principi oggettivi**, tratti dal Codice di procedura penale, dalla giurisprudenza, dall'esperienza professionale, dalla letteratura italiana ed anglosassone e dalla scienza psicosociale.

200 sono le regole racchiuse in un libro-bussola che orienta criticamente e creativamente le azioni di avvocati, pubblici ministeri, magistrati giudicanti e periti nella prassi quotidiana dei processi penali.

Guglielmo Gulotta

7. Formulare la domanda in modo che la risposta possa essere informativa per il giudice.

8. La costruzione della propria versione e la critica di quella dell'avversario costituiscono le *strategie* delle parti; la scelta concernente i soggetti da sottoporre all'esame e le domande da rivolgere a testimoni propri e altrui fanno parte delle *tattiche*, con gli *stratagemmi* relativi, da ciascuna utilizzati nella prospettiva di giungere alla costruzione di una versione esaustiva e coerente e, dunque, persuasiva.

9. Costruire la versione del fatto con l'esame diretto; decostruirla con il controesame; ricostruirla nel riesame.

10. La cross-examination si svolge mediante domande su fatti specifici enunciati in modo diretto o indiretto nella istanza di ammissione dei testimoni.

11. Nel controesame le domande devono vertere nell'ambito concernente l'esame diretto.

12. Il ciclo delle domande inizia con colui che ha chiesto l'esame, seguono le altre parti e poi nuovamente il richiedente.

13. Le domande debbono seguire un ordine funzionale allo scopo che intendono perseguire.

14. Il controesame può riprendere se sono emersi elementi nuovi nel riesame (*regola controversa*).

38. Consentire che i difensori delle parti possano esternare il motivo della domanda su cui c'è opposizione in assenza del deponente.

39. Ammettere qualche domanda "tendenziosa" di fronte al c.d. "teste ostile", vale a dire un teste che, in sede di esame diretto o di riesame, risponde in modo non congruente con le aspettative di chi lo ha citato.

40. Segnalare al testimone che le dichiarazioni da lui rese sono incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, ricordandogli l'obbligo di dire la verità. Nello stesso senso provvedere se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, se il testimone persiste nel rifiuto, disporre l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge.

41. Indicare se del caso al termine della cross-examination alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame stesso.

Parte III
LE REGOLE PER LE PARTI

46. La cross-examination è condotta dal difensore e non dall'imputato.

47. Decidere, nei casi di citazione diretta se consentire che l'esame sia condotto dal giudice su concorde richiesta delle parti e sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

48. Svolgere l'esame testimoniale mediante domande su fatti specifici.

49. Proporre domande brevi, con un frasario semplice, adeguato alla cultura dell'interlocutore, per ottenere risposte il più possibile aderenti al tenore delle domande, evitando di anteporre alle domande interlocuzioni inutili come: "Senta", "Ascolti", "Le faccio una domanda", "Solo una precisazione...".

54. Lasciar trapelare nella formulazione delle domande la pertinenza anche in relazione a quanto enunciato nella lista testimoniale, in modo tale che il giudice, sulla base delle sue conoscenze, sia in grado di coglierla.

55. Prevedere una possibile struttura iniziale delle domande che delimiti il campo di esame.

56. Rendere strategicamente espliciti alcuni elementi informativi e probatori che in precedenza non erano conosciuti perché l'informazione era incerta o sottintesa.

57. Ascoltare con attenzione la risposta alla domanda e osservare attentamente il comportamento verbale e non verbale del testimone, senza distrarsi pensando a quella che potrebbe essere la domanda successiva.

62. Non arrivare mai allo scontro verbale con le altre parti, ma rivolgersi sempre al giudice, sollecitandone, se del caso, l'intervento.

63. Prestare molta attenzione alle domande formulate dal giudicante, perché questi non chiede, a differenza delle parti, per "far sapere", ma "per sapere"; in tal modo è possibile comprendere quali siano i temi da questi considerati rilevanti.

64. Tenere, sia nell'esame diretto che nel controesame, una domanda "forte" e comunque preservarne una di "uscita".

65. Riprendere nella discussione finale, i risultati della cross-examination, sia nei punti favorevoli che in quelli sfavorevoli, criticando questi ultimi; commentare la natura, la qualità, i modi e i tempi delle obiezioni sollevate dalla controparte alle domande proposte in sede di esame incrociato, come — se poco fondate — significative di preoccupazione per le aree che si voleva indagare.

I. PREPARARSI ALLA CROSS-EXAMINATION

66. Prepararsi alla cross-examination almeno quanto alla requisitoria e all'arringa.

67. Preparare una cronologia dei fatti da tenere sempre a disposizione, poiché come per la requisitoria e per l'arringa, la preparazione dell'esame incrociato deve essere flessibile.

68. Preparare le liste dei testimoni e dei consulenti tecnici enunciando l'oggetto di prova, ossia le circostanze su cui deve vertere l'esame, in modo che se ne colga la pertinenza, ove possibile senza renderne manifesta la finalità completa.

69. Seguire nella redazione della lista testi una strategia meditata.

70. Non condurre l'esame attraverso la mera ripetizione e la richiesta di conferma dei capitoli di prova proposti nella lista testi.

71. Indicare sempre tutte le fonti di prova dalle quali si pensa di poter ottenere dichiarazioni utili, anche se queste sono già state indicate dalla controparte; ciò per evitare il pericolo che una rinuncia della controparte alla loro ammissione, dopo l'indicazione nella lista, comporti la perdita della possibilità di escuterle.

72. Chiedere, se del caso, in relazione alle circostanze indicate nella lista di controparte, la citazione a prova contraria di testimoni e consulenti, ovvero presentarli direttamente in sede di ammissione prove.

73. Quando la parte che ha chiesto ed ottenuto l'ammissione di un teste, rinuncia poi all'acquisizione della sua testimonianza, se l'audizione del testimone interessa comunque ad una parte diversa, occorre che quest'ultima si opponga espressamente alla rinuncia all'audizione, in quanto il suo silenzio può essere interpretato come consenso alla rinuncia.

74. Valutare con attenzione se, come e quando effettuare e depositare investigazioni difensive.

75. Preparare, per l'esame diretto ed il riesame, schemi relativi ai vari aspetti della fattispecie per ogni singolo dichiarante e per ogni singola fase della cross-examination.

76. Organizzare, per il controesame, un diagramma di flusso in cui evidenziare le differenti alternative di azione percorribili per l'esaminatore a seconda delle risposte fornite dall'esaminato.

77. Conoscere perfettamente le dichiarazioni già rese, enucleando le parti che vanno confermate o corrette (nell'esame diretto), richiamate o contestate (nel controesame), così da cercare di prevedere le possibili difficoltà in risposta alle proprie domande e come superarle.

78. Simulare l'esame ed il controesame, eventualmente anche il riesame, preferibilmente videoregistrando, in modo che chi deve essere esaminato si renda conto del meccanismo e del suo possibile risultato.

79. Cercare, ove possibile, nella preparazione al controesame di essere a conoscenza del maggior numero di informazioni relative alla personalità, al carattere ed anche alla storia personale, del soggetto da controesaminare.

II. PREPARARE ALLA CROSS-EXAMINATION CHI DOVRÀ ESSERE ESAMINATO

80. Preparare un soggetto alla cross-examination significa aiutarlo, da un lato, ad esporre nel modo più esauriente e convincente possibile i fatti di cui è a conoscenza e, dall'altro lato, a resistere al controesame; non significa, invece, istruirlo su cosa raccontare davanti al giudice.

81. Spiegare al soggetto da escutere quali sono le fasi in cui si articola la prova orale nel processo penale, portandolo, se possibile, direttamente in un'aula giudiziaria perché acquisti familiarità con i luoghi, i ruoli del processo e le modalità delle interrogazioni. Solo per l'imputato e, secondo alcuni, per la parte offesa ed i periti, anticipare le domande o i quesiti che si ha intenzione di porre loro.

82. Dare all'esaminando indicazioni relative al momento della escussione in aula, a partire dal modo di presentarsi, al modo di esprimersi, fino al modo per rendere dichiarazioni più efficaci.

83. Informare l'esaminando non solo su ciò che si desidera fare emergere dall'esame diretto, ma anche su quali potrebbero essere gli obiettivi della controparte nel corso del controesame.

A) *I testimoni*

84. Scegliere i testimoni da portare in aula prediligendo i soggetti che abbiano avuto una conoscenza diretta dei fatti, che si siano rivelati pronti, in grado di comprendere le domande e di esporre con chiarezza le risposte e, se possibile, resistenti alle influenze del contesto.

85. Raccomandare al testimone di essere conciso.

94. Scegliere consapevolmente l'ordine di escussione dei propri testimoni, di solito i due efficaci: uno all'inizio e uno alla fine.

III. L'ESAME DIRETTO

95. Fare emergere gli elementi e le circostanze che, oltre ad avvalorare la propria tesi, contrastano quella proposta dalla controparte, attraverso dichiarazioni ammissibili, rilevanti, comprensibili e persuasive.

96. Cercare di raggiungere non solo la costruzione di una versione dei fatti secondo la propria ottica, ma anche di proteggere la prova da eventuali e probabili attacchi nel controesame.

97. Formulare domande in maniera tale da coprire tutti gli aspetti della fattispecie, affrontando anche gli argomenti "scomodi" o decisamente "difficili", in modo da "vaccinare" il giudice ed ottenere su questi la risposta "meno peggio".

98. Riconoscere al testimone che un iniziale imbarazzo o una mancanza di fiducia può essere naturale all'inizio dell'esame.

99. Attuare delle tattiche dirette ad accertare la comprensione reciproca tra esaminatore ed esaminato, consentendo a quest'ultimo di proseguire la propria narrazione in maniera corretta, ed a far convergere le sue risposte verso un determinato tema.

100. Usare il presente storico, in maniera tale da indurre l'esaminato a fare altrettanto e creare un maggiore "effetto presenza".

101. Strutturare una sequenza di domande che offra al giudice una versione dei fatti chiara, dalla quale emerga lo svolgimento degli avvenimenti in modo evidente e lineare.

102. Stimolare, in taluni casi, l'esaminato ad essere più preciso e ricco di dettagli, in maniera tale che le risposte siano più complete e vivide, aumentando in tal modo il giudizio dell'uditorio circa la sua attendibilità.

103. Non formulare domande tendenziose, implicative o suggestive.

104. Se il p.m. e la parte civile hanno chiesto l'esame dell'imputato e questi acconsente, sono liberi di formulare anche domande suggestive, poiché manca di solito una comunanza di interessi tra i due soggetti (che c'è, per esempio, per il p.m. nel caso dei c.d. "pentiti"), per cui il relativo divieto perde ogni significato. Occorre però che l'esame del difensore preceda quello del pubblico ministero (*regola non accolta in giurisprudenza ma talora osservata nella prassi*).

105. Rimandare se possibile le domande più "delicate" e "scabrose" a quando — compatibilmente con il contesto processuale — si sia instaurato un rapporto di tipo "confidenziale" con l'esaminato e questi si sia, anche parzialmente, adattato all'ambiente e alla circostanza.

106. Attaccare il proprio imputato o teste per consentirgli di difendersi in modo esplicito da insinuazioni della parte controinteressata.

IV. IL CONTROESAME

107. Lo scopo del controesame è seminare ragionevoli dubbi circa la versione proposta nell'esame diretto e non di toglierli.

108. Il controesame è un diritto: non è necessario richiederlo preventivamente.

109. Nel controesame occorre valutare la credibilità della prova e del dichiarante incrociando diversi parametri.

110. Non comunicare oralmente, durante la cross-examination, al fine di confrontarsi costantemente con i propri collaboratori o con i consulenti tecnici, con il cliente (che di fronte a circostanze per noi nuove, emerse nell'esame diretto, può offrirci utili spunti) e, nel contempo, rimanere concentranti su quanto avviene, ma, piuttosto, farsi passare delle note scritte ove sono indicate osservazioni ed eventuali domande.

111. Avere l'atteggiamento di chi esprime un dubbio sistematico.

112. Formulare se utile, domande per così dire tendenziose ed implicative, non ammissibili negli altri esami.

113. Porre grande attenzione alla decisione se controesaminare o astenersi dal farlo; il controesame non solo non è sempre necessario, ma può anche essere controproducente.

114. Attuare il controesame unicamente se sussistono le condizioni che lo giustificano.

115. Ignorare il testimone ed evitare il controesame se questi appare molto determinato, e comunque altrimenti smentibile.

116. Tenere un comportamento calmo e l'atteggiamento di chi vuole assumere criticamente informazioni, piuttosto che quello di chi vuole mettere in difficoltà il deponente. L'accalorarsi contro il dichiarante potrebbe invogliare il giudice a proteggerlo.

117. Scherzare può talvolta aiutare ad abbassare la tensione inevitabile del processo; tale atteggiamento tuttavia non deve mai trascendere nella derisione, ma deve fermarsi al massimo al sarcasmo.

118. Ricorrere, in alcuni limitati casi, ad una "modalità aggressiva".

119. Manifestare, se del caso, il proprio diritto a riproporre, seppure in modo diverso, le domande fatte nel corso dell'esame diretto.

120. Formulare domande in ordine alla comprensione dei fatti da parte del soggetto, alla sua opportunità di osservazione dei medesimi, alla sua capacità di percezione, alla qualità della sua memoria, ad eventuali errori od omissioni possibili, all'inconsistenza della sua deposizione, alla sua condizione psichica o disabilità.

121. Cercare di individuare qual è la domanda "chiave", ossia quella che può consentire di entrare nel mondo psichico-comportamentale del controesaminato perché ci dica più di quanto non avesse previsto di dirci, e la domanda, per così dire, "cruciale".

122. Usare, quando possibile, delle domande "coperte", ossia domande che lascino trapelare la loro finalità per il presidente, celandola, se possibile, all'esaminato. Sono domande con falso bersaglio.

123. Variare la sequenza delle domande a seconda della finalità che si vuole perseguire.

124. Adottare per focalizzare argomenti chiave della propria tesi la sequenza "a tunnel", consistente nella proposizione di domande chiuse che, riducendo la gamma di possibili risposte, incanalano e orientano la narrazione della storia ed il resoconto eventualmente effettuato in precedenza, tenendo conto che spesso occorre formulare domande "a bruciapelo".

125. Utilizzare, in maniera più cauta la sequenza "irregolare", composta da domande aperte e chiuse in maniera alternata, così da ottenere un'esposizione fluente seppur abbastanza generale.

130. Usare la ricapitolazione come strategia per rendere più chiara la risposta.

131. Adottare strategicamente le domande ad excludendum e ad absurdum.

132. Ove sussista una qualche forma di divieto che impedirebbe una risposta diretta del dichiarante, se possibile, ricorrere a degli stratagemmi per far dire indirettamente al testimone ciò che interessa.

133. Parlare con particolare fretta per evitare opposizioni.

134. Far leggere al deponente il testo di un documento da lui redatto, allorquando sia in contraddizione con quanto egli abbia dichiarato, per farne emergere l'imbarazzo.

135. Dichiarare di ritirare la domanda formulata se l'opposizione che viene proposta ci appare fondata, riproponendola nei modi visti oppure fermarsi, ritenendo di aver comunque raggiunto lo scopo.

136. Usare, talvolta, riassumendo le dichiarazioni rese nell'esame diretto, la tecnica dei "piccoli passi", in modo da fare ammettere all'esaminato almeno parte di ciò che interessa per mezzo di intercalari del tipo "è giusto", "è così", "ho capito bene", per poi direzionare il seguito della narrazione nel senso favorevole alla propria posizione.

137. Cercare, se il dichiarante è evasivo o risponde "a vanvera", di superare la situazione invitandolo a rispondere alle domande rivoltegli; se ciononostante continua ad essere evasivo rivolgersi direttamente al presidente chiedendogli di invitare l'esaminato a rispondere in modo congruo.

146. Non formulare domande suggestive o tendenziose.

147. Approfittare del riesame per lasciare concludere un dichiarante che sia stato interrotto durante il controesame.

148. Conclusosi il riesame, l'esaminato può essere ammesso a rendere dichiarazioni spontanee.

157. Richiedere che gli esperti possano permanere in aula durante lo svolgimento del processo.

158. Il consulente tecnico di parte, a differenza del perito, non è soggetto ad alcuna dichiarazione di impegno a dire la verità (*regola controversa*).

159. Utilizzare pienamente, anche nella preparazione della deposizione in aula del perito stesso e di altri attori del processo, in ogni fase della cross-examination, la collaborazione del proprio consulente tecnico, seguendone le indicazioni in merito ai temi rilevanti.

160. Approfondire ciò che si presume sia l'opinione e il fondamento delle asserzioni dell'esperto avversario.

161. Acquisire le s.i.t. e la relazione di perizia o di c.t.p., rinunciando all'esame, solo ove non ci si aspetti di meglio o si possa temere il peggio.

162. Lasciare il compito al c.t.p. se si ha la sensazione che il presidente protegga nel controesame il perito che stiamo contrastando.

163. Non chiedere conferme o disconferme di notizie o deposizioni dell'imputato o della persona offesa o di altre persone che siano emerse durante la perizia.

164. Interrogare il consulente tecnico o il perito, già incaricato di svolgere una consulenza in sede civile ed assunto come testimone, solo sui dati raccolti e non sulle valutazioni da lui effettuate.

165. La cross-examination dei periti e dei consulenti tecnici richiede una particolare modalità di esecuzione.

166. Anche la cross-examination degli psicologi e degli psichiatri ha delle caratteristiche peculiari.

167. Concentrare, nell'esame diretto, le domande attorno ai punti centrali, in modo da evitare ripetizioni che potrebbero complicare l'esposizione specialistica; chiarire inizialmente se l'esperto ha percepito direttamente o indirettamente i fatti oggetto delle sue valutazioni. Se ha avuto conoscenza diretta dei fatti, chiedergli di riferirli e giudicarli; se non ne ha, proporre domande ipotetiche che diano per scontato certi fatti.

168. Non lasciare mai nel controesame ampio spazio alle risposte.

169. Cercare di individuare ogni seppur minima falla nella preparazione dell'esperto avversario e portarla a conoscenza del giudice.

170. Agire, se possibile, con diplomazia, evitando un attacco immediato che possa danneggiare l'immagine professionale dell'esperto, ma piuttosto cercare di portarlo a riconoscere l'errore; ove si proceda ad un controesame distruttivo, portare l'esperto ad ammettere di aver commesso un errore nelle conclusioni raggiunte.

171. Cercare, ove possibile, di minare la validità della teoria di riferimento adottate dall'esperto avversario.

172. Evitare, per quanto possibile, lo scontro diretto con l'esperto nell'ambito della materia a lui congeniale.

173. Chiedere un confronto tra esperti solo quando si ritiene che la "tenuta" del proprio consulente tecnico sia sufficientemente forte.

174. Sottolineare ogni eventuale elemento che possa far pensare ad una scarsa imparzialità e ad un atteggiamento preconcetto e unilaterale del consulente avversario.

175. Mettere, ove possibile, in dubbio le conclusioni a cui è giunto l'esperto, anche se corrette, criticando le scelte di metodo, la mancanza di obiettività o l'erroneità dei presupposti di partenza.

D) IL TESTIMONE MINORENNE E IL MAGGIORENNE VITTIMA INFERMO DI MENTE

176. Il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile.

192. Identificare e contrastare le "opposizioni suggestive".

193. Prospettare direttamente al giudice, innanzi al quale si forma la prova, l'opposizione che fa riferimento alla proposizione di domande vietate; nei successivi gradi di giudizio, invece, è possibile impugnare solo la motivazione con cui il giudice ha accolto o rigettato l'eccezione. Se il modo di condurre l'esame o il controesame da parte dell'avversario non segue le regole relative, proporre opposizione da subito.

194. Proporre talvolta l'opposizione in maniera indiretta.

195. Motivare le opposizioni solo di fronte ad una richiesta esplicita da parte del giudice, oppure quando si ritiene che il suo significato non sia di facile intuizione e che, pertanto, sia opportuno renderlo palese.

196. Non formulare opposizioni infondate al solo scopo di consentire al testimone che sta deponendo di prendere tempo e riflettere prima di rispondere, poiché in questo modo si ostacola l'esercizio del diritto alla prova.

197. Proporre opposizioni per soccorrere un proprio testimone in difficoltà solo se fondate.

B) LE CONTESTAZIONI

198. Contestare a chi depone — e solo se ha già deposto — in tutto o in parte le dichiarazioni da lui precedentemente formulate e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

199. Precedenti dichiarazioni difformi non possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento e non potranno, quindi, nemmeno essere utilizzate dal giudice per la decisione, ma possono neutralizzare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal testimone in dibattimento.